

COMUNE DI NAVE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Tecnica

www.comune.nave.brescia.it

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 06.03.2008

COMUNE DI NAVE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Tecnica

www.comune.nave.brescia.it

INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO **5**

GLOSSARIO **5**

CAPITOLO I **9**

DISPOSIZIONI PRELIMINARI	9
ART. 1 FINALITÀ DELLE NORME	9
ART. 2 SERVIZI	9
ART. 3 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	10

CAPITOLO II **10**

NORME DI POLIZIA MORTUARIA	10
ART. 4 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI	10
ART. 5 DEPOSITI DI OSSERVAZIONI	11
ART. 6 FERETRO	11
ART. 7 VERIFICA E CHIUSURA FERETRI	11
ART. 8 CARATTERISTICHE DELLE CASSE	12
ART. 9 TRASPORTI FUNEBRI	12
ART. 10 DISCIPLINA DEL CORTEO	14
ART. 11 ESEQUIE	14
ART. 12 I SIMBOLI RELIGIOSI	14
ART. 13 POSIZIONE DELLE CORONE	15

CAPITOLO III **15**

CIMITERI	15
ART. 14 CIMITERI	15
ART. 15 DISPOSIZIONI GENERALI - AMMISSIONE NEI CIMITERI	15

CAPITOLO IV **17**

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	17
ART. 16 DISPOSIZIONI GENERALI	17
ART. 17 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	17

CAPITOLO V **18**

INUMAZIONI E TUMULAZIONI	18
ART. 18 INUMAZIONE	18
ART. 19 CIPPO	18

COMUNE DI NAVE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Tecnica

www.comune.nave.brescia.it

ART. 20	TUMULAZIONE	19
ART. 21	DEPOSITO PROVVISORIO	19
ART. 22	DIRITTO DI CONCESSIONE	20

CAPITOLO VI **20**

ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI		20
ART. 23	ESUMAZIONE ORDINARIA	20
ART. 24	ESUMAZIONE STRAORDINARIA	21
ART. 25	PERIODO DI TEMPO PER LE ESUMAZIONI STRAORDINARIE	21
ART. 26	ESTUMULAZIONI	21
ART. 27	ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO	21
ART. 28	OGGETTI DA RECUPERARE	22
ART. 29	DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI	22

CAPITOLO VII **23**

CREMAZIONI		23
ART. 30	CREMATORIO	23
ART. 31	MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	23
ART. 32	URNE CINERARIE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI	24

CAPITOLO VIII **25**

NORME CIMITERIALI		25
ART. 33	DISCIPLINA DELL'INGRESSO	25
ART. 34	DIVIETI SPECIALI	26
ART. 35	OBBLIGO DI COMPORTAMENTO	26
ART. 36	RESPONSABILITÀ	27
ART. 37	FIORI E PIANTE ORNAMENTALI	27
ART. 38	MATERIALI ORNAMENTALI	27

CAPITOLO IX **28**

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANI REGOLATORI CIMITERIALI		28
ART. 39	DISPOSIZIONI GENERALI	28

CAPITOLO X **28**

CONCESSIONI		28
ART. 40	CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI	28
ART. 41	DETERMINAZIONE TARIFFA DI CONCESSIONE	29
ART. 42	RIMBORSI ED ADEGUAMENTO CANONE CONCESSIONE	29
ART. 43	SEPOLTURE PRIVATE	29
ART. 44	DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE	30
ART. 45	MODALITÀ DI ACCESSO ALLE CONCESSIONI CIMITERIALI	30
ART. 46	SUBENTRI	30
ART. 47	REVOCA DELLA CONCESSIONE	31
ART. 48	DECADENZA DELLA CONCESSIONE	31

COMUNE DI NAVE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Tecnica

www.comune.nave.brescia.it

INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO

GLOSSARIO

addetto al trasporto funebre: persona fisica, titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;

animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;

attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;

autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;

avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria, è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;

autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'Autorità Giudiziaria;

bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;

cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;

cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;

cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;

ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;

cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;

cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;

cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;

colombaro o loculo o celletta ossario o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal Comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;

COMUNE DI NAVE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Tecnica

www.comune.nave.brescia.it

contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;

crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;

decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;

deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;

deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;

deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;

dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;

esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;

estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;

estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;

estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;

estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;

esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;

esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal Comune;

esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;

feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;

fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;

COMUNE DI NAVE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Tecnica

www.comune.nave.brescia.it

gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;

giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;

impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;

inumazione: sepoltura di feretro in terra;

medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;

obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigiuridiche;

operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;

ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;

ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;

revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;

riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;

sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;

salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;

sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;

tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;

tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;

traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;

COMUNE DI NAVE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Tecnica

www.comune.nave.brescia.it

trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;

trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;

tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

urna cineraria: contenitore di ceneri.

COMUNE DI NAVE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Tecnica

www.comune.nave.brescia.it

CAPITOLO I

Disposizioni preliminari

Art. 1 Finalità delle norme

Le norme del presente regolamento sono poste in essere nella osservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV del T.U. delle leggi sanitarie del 27.07.1934, delle disposizioni di cui al DPR n. 285 del 10.09.1990, alla Legge n. 130 del 30 marzo 2001, al D.P.R. 396/2000, alla L.R. n. 22 del 18 novembre 2003, al Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004 e n.1 del 06.02.2007.

Sono norme dirette a disciplinare le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, le attività di vigilanza sanitaria a principi di efficacia e di efficienza, i servizi in ambito comunale relativi ai servizi funerari, necroscopici e cimiteriali, intendendosi per tali quelli relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri pubblici, alla cremazione e comunque relative a tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri. Nel caso in cui si rendesse opportuno modificare uno o più articoli del presente Regolamento sarà necessaria l'approvazione del Consiglio Comunale e la modifica così approvata farà parte integrante del presente Regolamento.

Art. 2 Servizi

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a. il deposito delle salme.
- b. la fornitura del feretro, il trasporto e l'inumazione per le salme di persone i cui familiari, a seguito di opportune verifiche, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
- c. Il recupero e il trasporto delle salme accidentate.
- d. La deposizione delle ossa e delle ceneri nell'ossario comune.
- e. L'inumazione dei cadaveri esumati o estumulati, ancora indecomposti.
- f. La cremazione per i cadaveri di persone i cui familiari, a seguito di opportune verifiche, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
- g. L'uso del deposito mortuario nei casi previsti dall'art. 9 comma 5 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
- h. Le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria in caso di acquisto di celletta ossario o trasferimento in altro loculo.
- i. Le operazioni di esumazione ed estumulazione straordinaria nei casi di indigenza o di esecuzione per ordine dell'Autorità Giudiziaria.
- j. Cippo provvisorio (coprifossa) in materiale plastico.

COMUNE DI NAVE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Tecnica

www.comune.nave.brescia.it

Lo stato di indigenza o di bisogno è certificato dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona secondo procedure fissate dai Regolamenti Comunali.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

Il Comune, con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell' art. 42 comma 2, lettera f) del D.lgs 18/08/2000 n. 267 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 3 Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici dell'Unità Operativa Tecnica sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse, il Registro di cui all'art. 52 del DPR. 285 del 10.09.1990 e ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Inoltre, negli uffici dell'Unità Operativa Tecnica sono accessibili al pubblico:

- a. l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero nonché la disciplina di ingresso e i divieti;
- b. copia del presente Regolamento;
- c. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f. ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

CAPITOLO II

Norme di Polizia Mortuaria

Art. 4 Depositi di osservazione e obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero o presso edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con le strutture aventi tutti i requisiti di Legge.

L'ammissione nell'obitorio è autorizzata dal Responsabile del Settore Amministrativo ovvero dalla pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di cadavere di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando

COMUNE DI NAVE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Tecnica

www.comune.nave.brescia.it

le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13. 02.1964 N. 185. In ottemperanza alla deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 21.01.2005 n. 20278 ove il deceduto sia affetto da carbonchio la manipolazione del cadavere antecedente la chiusura del feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare l'inalazione, l'ingestione, la penetrazione per contatto diretto di eventuali spore. E' d'obbligo la cremazione.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Art. 5 Depositi di osservazioni

La salma può essere trasportata, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

- all'abitazione propria o dei familiari.
- all'obitorio o deposito di osservazione del Comune;

e per gli ospiti della Casa di Riposo c/o l' obitorio della struttura stessa

Art. 6 Feretro

Nessun cadavere può essere sepolto o tumolato se non chiuso in cassa avente le caratteristiche di cui al successivo art. 7.

In ciascuna cassa non si può racchiudere che un solo cadavere ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.

Il cadavere deve essere collocato nella bara rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante o con le altre cautele che potrebbero essere individuate dalla Giunta Regionale. In caso di tumulazione è consentita solo quella in loculo stagno.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale della Azienda A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 7 Verifica e chiusura feretri

La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'A.S.L., è attestata dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del Regolamento Regionale n. 1/2007.

Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

COMUNE DI NAVE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Tecnica

www.comune.nave.brescia.it

Art. 8 Caratteristiche delle casse

Nel caso in cui sia il trasporto, sia la sepoltura, sia la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione Lombardia, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al Regolamento Regionale n. 6/2004 e n.1/2007.

Per le inumazioni le cremazioni e le tumulazioni in locali areati sono utilizzate soltanto casse di legno.

I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dal D.P.R. 10 settembre 1990 N. 285 .

Art. 9 Trasporti funebri

Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dagli art. 31 e seguenti, del Regolamento Regionale n. 6/2004 e n.1/2007.

- **Trasporto nel Comune**

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 37 comma 1 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato al trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.

Il trasporto di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri è autorizzato secondo la normativa vigente nazionale.

I trasporti di salma o di cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

L'addetto dell'Ufficio Anagrafe fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 33.

- **Percorso del trasporto funebre**

Terminata la funzione religiosa o civile, il corteo funebre si dirige direttamente al Cimitero per il percorso più breve.

Il trasporto funebre non può sostare lungo il percorso. In caso di cerimonie o di particolari onoranze, la sosta è preventivamente autorizzata dal Responsabile del Settore Amministrativo.

COMUNE DI NAVE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Tecnica

www.comune.nave.brescia.it

- **Trasporto in altri Comuni**

Il trasporto di cadavere in un cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Settore Amministrativo a seguito di domanda degli interessati corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Della suddetta autorizzazione di trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi quando in essi si sia sostato per rendere onoranze alla salma.

- **Trasporto da altro Comune**

Il trasporto di cadavere proveniente da altro Comune deve essere fatto, qualora non siano richieste particolari onoranze, direttamente al cimitero.

- **Trasporto all'estero o dall'estero**

Il trasporto di cadavere da e per un altro Stato, ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937 (approvata con R.D. 01.07.1937 n. 1379), o di Stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 285/90, nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

- **Trasporto di ceneri e resti**

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadavere, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

- **Trasporto per cremazione**

Il trasporto di cadavere al forno crematorio è autorizzato dal Responsabile del Settore Amministrativo.

Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività.

- **Trasporto di parti anatomiche riconoscibili**

L'autorizzazione al trasporto di parti anatomiche riconoscibili è rilasciata dall'Azienda Sanitaria competente per territorio.

- **Trasporto di feretri senza funerali**

I feretri delle persone decedute nelle proprie abitazioni, negli Ospedali, Istituti o Luoghi di ricovero, per le quali non siano stati richiesti il corteo o la funzione religiosa, vengono trasportati direttamente al Cimitero di destinazione.

COMUNE DI NAVE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Tecnica

www.comune.nave.brescia.it

- **Trasporto di salma**

Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 37 e 39 del Regolamento Regionale 6/2004; il mezzo deve essere chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la visione della salma dall'esterno.

I trasferimenti di salme per autopsia, per consegne agli istituti di studi ecc. ed i trasporti nel cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al 1° comma.

- **Prescrizioni igienico-sanitarie per il trasporto di salme di morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, sarà il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda A.S.L. a disporre, a secondo dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 10 Disciplina del corteo

L'organizzazione del corteo funebre è demandata al Responsabile del Settore Polizia Locale, che ne curerà l'ordine e il decoro.

Art. 11 Esequie

Il cadavere può sostare in Chiesa per la durata dell'ordinaria cerimonia religiosa. La sosta per particolari cerimonie religiose deve essere preventivamente concordata e autorizzata dal Responsabile del Settore Amministrativo.

Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.

Art. 12 I simboli religiosi

Normalmente i mezzi di trasporto funebri recano il simbolo della religione cattolica.

A richiesta dei familiari del defunto può essere omessa qualsiasi indicazione religiosa o possono essere collocati simboli di culti ammessi nello Stato.

COMUNE DI NAVE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Tecnica

www.comune.nave.brescia.it

Art. 13 Posizione delle corone

Le corone devono essere sistemate sugli appositi sostegni di cui sono provviste le auto funebri.

E' sempre ammesso porre sul feretro un cofano di fiori e un cuscinetto con le decorazioni civili, militari, cavalleresche e le insegne religiose del defunto.

Per i trasporti fuori del Comune non è consentita la sistemazione dei fiori all'esterno dell'auto funebre e dell'autofurgone.

CAPITOLO III

Cimiteri

Art. 14 Cimiteri

Il Comune provvede al servizio di seppellimento ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265, e degli artt. 3 e seguenti, del Regolamento Regionale n. 6/2004 nei seguenti cimiteri:

- Cimitero Nave
- Cimitero Cortine

Art. 15 Disposizioni Generali - Ammissione nei cimiteri

E' vietato, di norma, il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso del cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 - 105 del DPR 10.9.90 n. 285, agli artt. 27 e 28 del Regolamento Regionale e all'art. 9 della Legge Regionale n. 22/2003.

Le attività di custodia, di pulizia e di manutenzione, sono di competenza del Settore Tecnico Comunale.

Nei cimiteri comunali, quando non venga richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzioni di origine, di cittadinanza, di religione:

- a. i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b. i cadaveri, i resti mortali o le ceneri delle persone morte fuori dal Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c. i cadaveri, i resti mortali o le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morti fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune;
- d. i cadaveri, i resti mortali le ceneri o delle salme che hanno avuto, in vita, la residenza nel Comune e che al momento del decesso risultano emigrate o che hanno parenti sepolti in Nave;
- e. i cadaveri, i resti mortali o le ceneri delle persone che abbiano avuto in vita particolari legami, di parentela (moglie, marito, figli, fratelli e genitori) o di altro genere, con la comunità locale pur non ricadendo nei casi precedenti. In tale caso la richiesta dovrà essere sottoposta al visto di autorizzazione del Sindaco o suo delegato;

COMUNE DI NAVE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Tecnica

www.comune.nave.brescia.it

- f. altri casi saranno di volta in volta autorizzati dal Sindaco.

COMUNE DI NAVE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Tecnica

www.comune.nave.brescia.it

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 16 Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie quindicennali.

Compatibilmente con le esigenze dei campi di cui sopra, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti degli articoli dal 22 al 29 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e n.1/2007.

Apposito Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.).

Art. 17 Piano Regolatore Cimiteriale

Il Comune, a norma dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 6/2004, adotterà un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ASL e dell'ARPA.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Ogni vent'anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

La documentazione dei piani cimiteriali e dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato 1 al Regolamento Regionale n. 6/2004 e n.1/2007.

COMUNE DI NAVE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Tecnica

www.comune.nave.brescia.it

CAPITOLO V

Inumazioni e Tumulazioni

Art. 18 Inumazione

Le aree di inumazione sono divise in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il Comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'A.S.L., ai fini delle cautele igienico – sanitarie.

La durata della concessione d'uso del terreno è di anni **quindici** dall'inumazione, non rinnovabili, previo pagamento della tariffa prevista dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

Le fosse di inumazione devono essere delimitate con cordolo in pietra o in marmo bianco, su tutto il perimetro della sepoltura, con le seguenti caratteristiche:

- | | |
|---|-----------|
| a) lunghezza | mt . 1,50 |
| b) larghezza | mt. 0,60 |
| c) altezza cordolo fuori terra | mt. 0,20 |
| d) altezza massima cippo, croce, o lapide | mt. 1,00 |

La struttura interrata di sostegno non deve sporgere dal terreno.

Art. 19 Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, provvisoriamente da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, che dovrà essere posizionato sulla tomba.

Sul cippo verrà applicata, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione di nome e cognome, data di nascita e morte del defunto.

Entro nove mesi dall'inumazione, il concessionario dovrà provvedere alla messa in opera della lapide/monumento/cippo definitiva/o.

. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe. Per ottenere l'autorizzazione sarà necessario presentare domanda scritta al Responsabile del Settore Tecnico corredata da un disegno schematico delle opere e dei materiali utilizzati di cui agli allegati schemi grafici "B" e "C", attenendosi alle seguenti disposizioni:

- l'autorizzazione alla posa verrà rilasciata dopo la verifica del disegno presentato;
- il concessionario ha la facoltà di scegliere liberamente il fornitore del monumento/cippo/lapide/; comunicando all'Ufficio Tecnico il nominativo dello stesso;
- l'installazione delle lapidi, dei monumentini o dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, sono interamente a carico dei richiedenti o loro aventi causa;

COMUNE DI NAVE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Tecnica

www.comune.nave.brescia.it

- d. in caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 23 del Regolamento Regionale n. 6/2004;
- e. in casi eccezionali, su autorizzazione del Sindaco, sarà possibile collocare nei campi di inumazione, un cippo "a ricordo" di defunti dispersi. Le modalità della posa verranno decise con apposita disposizione dal Responsabile del Settore Tecnico, previo pagamento dei relativi diritti.

Art. 20 Tumulazione

Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- tombe o loculi individuali;
- cellette ossario per la raccolta dei resti mortali e urne cinerarie;
- tombe di famiglia.

Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura, di cui all'allegato 2 al Regolamento Regionale n. 6/2004. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,40 di lunghezza, m. 0,40 di altezza e m. 0,40 di larghezza. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al Regolamento Regionale n. 6/2004.

Art. 21 Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento indicato in apposita deliberazione di Giunta Comunale.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Settore Tecnico, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a sei mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di dodici mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

COMUNE DI NAVE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Tecnica

www.comune.nave.brescia.it

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Settore Tecnico, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare il cadavere in campo comune.

Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei relativi diritti.

Art. 22 Diritto di Concessione

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

Il diritto di concessione individuale ha la durata di 30 anni, non rinnovabili solo nel caso di cui al comma 2^a, art.40, dalla data di stipulazione della concessione cimiteriale. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo. E' facoltà degli eredi riporre i resti nella celletta ossario, mediante il pagamento della relativa tassa di concessione della durata di anni 30, rinnovabili per altri 20 anni, dalla data di stipulazione della concessione cimiteriale.

La posa della lapide non potrà essere eseguita se non dopo l'autorizzazione del Responsabile del Settore Tecnico, mediante l'allegato grafico A, con l'indicazione degli accessori e dei materiali utilizzati. Il concessionario ha la facoltà di scegliere liberamente il professionista di fiducia per la lavorazione della lapide fornita dal Comune, comunicando all'Ufficio Tecnico il nominativo dello stesso.

Il vaso portafiori potrà avere la sporgenza massima di cm. 15 e la larghezza massima di cm. 20; la lampada votiva potrà avere la sporgenza massima di cm. 15 e la larghezza massima di cm. 10. La struttura della pietra di sepoltura non potrà essere modificata. E' inoltre vietata la posa di oggetti mobili.

E' consentita la collocazione di max n.2 cassette di resti o max n.3 di urne cinerarie in un solo ossario, nonché in un loculo normale contenente già un feretro max. n.1 cassetta di resti e max n.3 urne cinerarie, è consentita, inoltre, la posa delle foto dei defunti tumulati, sulla stessa lapide con l'indicazione: "a ricordo - nome cognome, data di morte".

Le cassette dei resti o urne cinerarie, collocate in un secondo tempo nei loculi e/o negli ossari, rispetteranno la scadenza originaria della concessione.

Casi particolari in difformità al presente Regolamento potranno essere autorizzati dal Sindaco.

CAPITOLO VI

Esumazioni - Estumulazioni

Art. 23 Esumazione ordinaria

Il turno ordinario di inumazione è di 15 anni. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo la scadenza di tale turno e sono regolate previo preavviso, qualora possibile, ai parenti più prossimi, o mediante appositi avvisi, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Le fosse liberate dai resti del feretro saranno utilizzate per nuove inumazioni.

COMUNE DI NAVE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Tecnica

www.comune.nave.brescia.it

Art. 24 Esumazione straordinaria

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Responsabile del Settore Amministrativo, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Art. 25 Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- nei mesi di maggio - giugno - luglio - agosto e settembre;
- prima che siano decorsi almeno due anni dalla morte, quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, e a condizione che il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute;
- quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possano essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute;
- le esumazioni straordinarie, per ordine dell'Autorità Giudiziaria, sono eseguite alla presenza di personale del Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico – sanitaria al Servizio di Igiene Pubblica o con personale tecnico delegato dallo stesso.

Art. 26 Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:

- a. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato;
- b. Sono estumulazioni straordinarie quando l'operazione viene richiesta prima della scadenza della concessione.
- c. Le salme, i resti, le ceneri dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sono esenti dai normali turni di esumazione. Il Comune è obbligato a conservarle fino a quando non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali e se necessario in presenza del Responsabile o di un suo delegato del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, una delle quali rimane presso il custode o tumulatore del cimitero e l'altra presso l'Unità Operativa Servizi Demografici.

Art. 27 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente in caso di acquisto di celletta ossario.

COMUNE DI NAVE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Tecnica

www.comune.nave.brescia.it

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie e ordinarie, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla Giunta Comunale con apposito atto.

A norma degli artt. 83 e 89 del DPR 285/90 il Responsabile del Settore Tecnico, su richiesta dei familiari interessati, può autorizzare estumulazioni ed esumazioni straordinarie delle salme per effettuare traslazioni in altra sepoltura o per successive inumazioni o cremazioni.

Le ossa che verranno rinvenute dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie saranno raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse, presentino domanda per depositarle nelle cellette ossario.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriali sono equiparati a rifiuti speciali, di cui al D.P.R. del 10.9.1982 n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 28 Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Settore Tecnico al momento della richiesta dell'operazione, o in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto. Il verbale della consegna dovrà essere redatto dagli operatori che eseguono le estumulazioni in duplice copia uno dei quali è consegnato agli aventi diritto e l'altro conservato agli atti della Unità Operativa Tecnica.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comando della Polizia Locale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 29 Disponibilità dei materiali

I ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, consegnati alla famiglia del defunto.

Le opere aventi valore artistico e storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o all'esterno in altro luogo idoneo.

COMUNE DI NAVE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Tecnica

www.comune.nave.brescia.it

CAPITOLO VII

Cremazioni

Art. 30 Crematorio

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Art. 31 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione, di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dal Responsabile del Settore Amministrativo a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a. estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione;
- b. in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e/o in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdetto la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
- c. copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.
- d. in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e. eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

COMUNE DI NAVE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Tecnica

www.comune.nave.brescia.it

Art. 32 Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposito celletta ossario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata.

L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:

- a. presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa;
- b. volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

Nella dichiarazione, conforme al modello regionale, dovranno essere indicati:

- a. generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- b. il luogo di conservazione;
- c. la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.

L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria.

Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'articolo 343 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

COMUNE DI NAVE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Tecnica

www.comune.nave.brescia.it

CAPITOLO VIII

Norme Cimiteriali

Art. 33 Disciplina dell'ingresso

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dei cimiteri e dei funerali sono stabiliti dal Sindaco.

ORARIO APERTURA CIMITERI

I cimiteri sono aperti al pubblico:

giorno	Periodo Estivo (1 aprile – 30 settembre)	Periodo Invernale (1 ottobre – 31 marzo)
Lunedì	chiuso	chiuso
Dal Martedì alla Domenica	dalle 8.00 alle 19.00	dalle 8.00 alle 17.00

Quando il giorno di chiusura ricade in giornata festiva, il cimitero rimarrà aperto.

ORARIO FUNERALI

Le cerimonie funebri possono essere svolte solo nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato.

Nei giorni di Natale e Pasqua non si effettuano le cerimonie funebri.

L'orario dei funerali verrà stabilito dalla Giunta Comunale con apposito atto.

Gli orari delle cerimonie funebri devono essere sempre concordati preventivamente con l'Unità Operativa Servizi Demografici.

COMUNE DI NAVE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Tecnica

www.comune.nave.brescia.it

Nei cimiteri si può entrare solo a piedi. Per motivi di salute o di età, il Responsabile del Settore Polizia Locale può concedere il permesso di visitare le tombe a mezzo di veicoli. Nei cimiteri, dove sarà possibile, è ammesso l'ingresso del carro funebre.

E' vietato l'ingresso:

- a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo le persone cieche;
- alle persone munite di armi, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri;
- alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o comunque, in condizione non compatibili con la natura del luogo;
- a tutti coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, commerciali o simili.

Forme particolari di cerimonie funebri possono essere effettuate all'interno del cimitero salvo la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 34 Divieti speciali

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo ed in particolare:

- effettuare coltivazioni nel recinto dei campi da inumazione. La coltivazione dei fiori e degli arbusti nelle tombe dei defunti, è permessa solo se contenuta nel perimetro dell'area in concessione e gli arbusti non possono superare l'altezza di m 0.80;
- sfregiare il muro del cimitero, la camera mortuaria, la cappella, i monumenti, le lapidi in genere e tutto ciò che si trova all'interno del cimitero;
- calpestare e danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, o sedere sui tumuli o sui monumenti;
- rimuovere dalle tombe altrui, fiori, piante, ornamenti e lapidi;
- gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- filmare o fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Settore Amministrativo;
- consumare cibi e tenere un comportamento chiassoso;
- collocare vasi, quadri o quant'altro che, specie in occasione della giornata della Commemorazione dei Defunti, limiti lo spazio riservato al passaggio del pubblico.

I divieti predetti sono applicabili anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Il Responsabile del Settore Polizia Locale è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

Art. 35 Obbligo di comportamento

Durante lo svolgimento di onoranze funebri, funzioni religiose e, comunque, in qualunque altra circostanza, è d'obbligo mantenere all'interno dei cimiteri un comportamento corretto, serio e dignitoso consono al luogo.

COMUNE DI NAVE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Tecnica

www.comune.nave.brescia.it

E' vietato pronunciare discorsi e frasi offensive del culto professato dai dolenti. Sarà cura del personale addetto alla vigilanza, condurre fuori dal cimitero coloro che violano tali prescrizioni e, qualora sussistano gli estremi di reato, verrà inoltrata denuncia all'Autorità competente.

Art. 36 Responsabilità

Il personale addetto ai servizi cimiteriali cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, non assume alcuna responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'utilizzo di mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Art. 37 Fiori e piante ornamentali

- a. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
- b. In tutti i Cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
- c. e fatto divieto posizionare porta vasi a terra davanti ai loculi.

Art. 38 Materiali ornamentali

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del Settore Tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti quegli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma, verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

COMUNE DI NAVE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Tecnica

www.comune.nave.brescia.it

CAPITOLO IX

Disposizioni generali e Piani Regolatori Cimiteriali

Art. 39 Disposizioni generali

Il cimitero è dotato di campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie quindicennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure, rispettive per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 10.9.90 n. 285.

CAPITOLO X

Concessioni

Art. 40 Criteri di assegnazione delle concessioni cimiteriali

1. L'assegnazione delle concessioni in generale, nei cimiteri, viene effettuata soltanto nel caso di morte (esclusa quindi la prenotazione ad eccezione dei commi 2^a e 3^a) ed in ordine sinusoidale, in base alla data del decesso.
2. E' consentita l'assegnazione, sempre in ordine sinusoidale, a favore del coniuge superstite, a condizione che quest'ultimo compia il 70° anno di età entro il 31.12 dell'anno in cui si è verificato il decesso.
3. Salvo documentazione medica certificata di grave situazione di salute, tale da configurare pericolo di vita, il Sindaco potrà autorizzare l'assegnazione al coniuge superstite pur non rientrando nel caso di cui al comma precedente;
4. Sarà consentito inoltre:
 - a. lo spostamento della salma da un cimitero comunale all'altro in casi particolari, con provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico, rispettando l'assegnazione in ordine sinusoidale;
 - b. se richiesto dai familiari verrà assegnato un loculo al fine di permettere ai coniugi di essere sepolti uno accanto all'altro, anche se già titolari di concessioni cimiteriali, previo rinuncia al loculo già assegnato. L'assegnazione sarà comunque fatta in ordine sinusoidale in base alla data del decesso dell'ultimo coniuge. Il loculo lasciato libero rientrerà in possesso del Comune senza che i familiari possano chiedere alcun rimborso se non per il caso previsto dall'art. 42 del presente Regolamento;
Lo stesso loculo non potrà essere dato in concessione ad un familiare dei coniugi. Nel solo caso i due loculi spettanti si trovino in campate appartenenti a fronti diversi, potranno essere assegnati due loculi nella campata successiva.

Alla morte del coniuge supersitite, i parenti potranno:

1. rinunciare ad entrambi i loculi in concessione (senza diritto ad alcun rimborso), acquistandone altri nuovi;

COMUNE DI NAVE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Tecnica

www.comune.nave.brescia.it

2. chiedere la proroga della concessione per entrambi i loculi fino al raggiungimento dei 30 anni di tumulazione del coniuge ultimo deceduto; in tale caso l'onere per la proroga sarà calcolato in base ai costi vigenti.
- c. In caso di decesso di un genitore, se richiesto dai famigliari verrà assegnato, in ordine sinusoidale, un'ulteriore loculo per la traslazione di un figlio/figlia precedentemente tumulati in altro loculo, a seguito di rinuncia a quest'ultimo, il loculo lasciato libero rientrerà in possesso del Comune senza che i familiari possano chiedere alcun rimborso se non per il caso previsto dall'art. 42 del presente Regolamento;
- d. Gli spostamenti di cui sopra saranno eseguiti nel rispetto delle norme di cui all'art. 88 del D.P.R. 285/1990 ed i loculi lasciati liberi rientreranno in possesso del Comune, senza diritto di alcun rimborso per quanto precedentemente versato.
- e. L'assegnazione delle concessioni dei loculi ossari, viene effettuata in ordine sinusoidale, al momento dell'effettivo utilizzo, esclusa la prenotazione. Anche nel caso di assegnazione di loculi ossari a seguito di esumazione effettuate dal Comune.
- f. Il Sindaco potrà, altresì, derogare al principio generale di assegnazione dei loculi nel caso in cui l'unico parente in vita del defunto, non sia in grado di deambulare.
- g. Eventuali altri casi particolari saranno oggetto di autorizzazione da parte del Sindaco.

L'assegnazione delle fosse nei campi di inumazione avverrà secondo l'ordine progressivo delle sepolture disponibili.

Art. 41 Determinazione tariffa di concessione

La tassa di concessione riguardante la tumulazione e l'inumazione di cui al precedente articolo è stabilita dalla Giunta Comunale con apposito atto .

La concessione deve risultare da regolare atto scritto, steso nelle forme di legge, a spese del concessionario.

Art. 42 Rimborsi ed adeguamento canone concessione

Il rimborso della tassa di concessione, nella misura del 30% dell'importo versato al momento del decesso, è ammesso entro il 31.12 dell'anno successivo alla stipula della concessione stessa.

Trascorso tale termine il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso.

Art. 43 Sepolture private

Nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'art. 17, il Responsabile del Settore Tecnico può concedere l'uso di aree cimiteriali e di manufatti a famiglie e comunità per la realizzazione di sepolture private. Tali concessioni non sono cedibili a terzi.

COMUNE DI NAVE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Tecnica

www.comune.nave.brescia.it

Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, nonché all'esercizio delle potestà comunali.

I manufatti costruiti da privati o dall'Amministrazione Comunale su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di piena proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del Codice Civile.

I progetti tipo per la realizzazione delle tombe di famiglia saranno forniti dall'Ufficio Tecnico del Comune sulla base dei quali i concessionari dovranno attenersi

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività .

Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, secondo quanto stabilito nel regolamento comunale e comunque di durata non superiore a 99 anni.

Art. 44 Diritto d'uso delle sepolture

Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri dei concessionari, degli aventi diritto, dei loro conviventi more uxorio, delle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti.

Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazioni o enti è riservato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto della concessione.

In ogni caso l'uso delle sepolture private da parte dei concessionari non potrà avere fini di lucro e /o speculazione.

Art. 45 Modalità di accesso alle concessioni cimiteriali

La concessione è regolata da un atto la cui istruttoria è affidata all'Unità Tecnica. Tale atto contiene l'individuazione della concessione, le condizioni e le norme che regolano il diritto d'uso ed in particolare individua:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti, il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
- gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza.

Art. 46 Subentri

COMUNE DI NAVE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Tecnica

www.comune.nave.brescia.it

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i soggetti che hanno titolo sulla concessione, al fine di conservare il diritto al subentro, sono tenuti a darne comunicazione scritta all'Unità Operativa Tecnica richiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Gestore.

Tale richiesta deve essere inoltrata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il subentro è obbligatorio nel momento in cui qualcuno deve occupare la tomba dopo la morte del concessionario.

La rinuncia di chi è subentrato verrà accettata solo dietro richiesta di un nuovo subentrante.

Colui che subentra ha facoltà di integrare il diritto di sepoltura, salva comunque la facoltà del Responsabile del Settore, entro il termine di 60 gg., di dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.

Art. 47 Revoca della concessione

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblica utilità.

Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata e, successivamente, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni, nel caso di perpetuità della concessione revocata, viene concesso agli aventi diritto, l'uso, a titolo gratuito, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione Comunale, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle opere e delle salme dalla vecchia tomba alla nuova.

Il Responsabile del Settore Tecnico dovrà comunicare al concessionario tali intendimenti almeno 60 gg. prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno previsto la traslazione potrà avvenire anche in assenza del concessionario.

Art. 48 Decadenza della concessione

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a. quando si accerta che la sepoltura privata è stata trasferita a terzi;
- b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d. quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della tomba con pregiudizio alla stabilità delle opere;
- f. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione.

Inoltre, l'Amministrazione Comunale potrà disporre la decadenza qualora non sia esercitato il diritto al subentro entro il termine di cui all'art. 47.

COMUNE DI NAVE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Tecnica

www.comune.nave.brescia.it

La pronuncia di decadenza della concessione nei casi previsti ai precedenti punti 5 e 6 è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata nell'Albo Comunale e in quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

Art. 49 Effetti della decadenza o della scadenza della concessione

In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, o quant'altro concesso in uso, tornerà nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale e senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del Codice Civile.

Alla scadenza della concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà l'Amministrazione Comunale collocando i medesimi nel campo comune o nell'ossario comune.

CAPITOLO XI

Norme tecniche

Art. 50 Manutenzione delle sepolture private

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari.

Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario e/o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.

Art. 51 Disposizioni per i lavori all'interno dei cimiteri

Chiunque lavori all'interno dei cimiteri, dovrà sottostare alle disposizioni scritte e/o verbali impartite dal Responsabile del Settore Tecnico. Non sono ammessi lavoratori non in regola con le norme vigenti in materia di vigilanza e sicurezza sul lavoro e norme in materia tributaria. Non possono essere eseguiti lavori edilizi all'interno dei cimiteri nella giornata di domenica e in altri giorni festivi infrasettimanali, compreso altresì il periodo che precede e segue la giornata della Commemorazione dei defunti, per un numero di giornate da determinarsi con apposita comunicazione, salvo necessità comprovate, autorizzate dal Responsabile del Settore Tecnico.

Nessuna opera, anche di minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Comune. Alle operazioni di manutenzione o posa di lapidi, cippi e monumenti, dovrà essere presente il tumulatore, al fine di verificarne la conformità all'autorizzazione concessa ed al presente regolamento.

La struttura esterna dei loculi deve essere lasciata inalterata e la pietra di sepoltura utilizzata per le iscrizioni deve essere quella fornita dal Comune. Le lastre di marmo eventualmente sostituite, perché non idonee all'uso, dovranno essere del medesimo tipo.

E' vietato l'uso di altri tipi di marmo.

COMUNE DI NAVE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Tecnica

www.comune.nave.brescia.it

Art. 52 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale che presta servizio nei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. Il personale è altresì tenuto:

- a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
- c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- d. a dare la necessaria assistenza e prestazione all'Autorità Giudiziaria, per le autopsie e per la custodia dei cadaveri;
- e. a segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- f. a curare l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
- g. a curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi tra le tombe;
- h. a curare la pulizia dei padiglioni, dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
- i. a provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci ecc.
- j. a eseguire gli sterri e alla sepoltura delle salme;
- k. ad avvertire il Responsabile del Settore Tecnico per tutte le necessità che si presentassero in linea sanitaria;
- l. a vigilare che le lapidi, le pietre di sepoltura e i cippi siano conformi a quanto stabilito dal presente regolamento, vietandone in caso contrario la collocazione e segnalando il caso al Responsabile del Settore Tecnico;
- m. a portare l'uniforme fornita dal Comune durante i funerali;
- n. al personale suddetto è vietato:
 - eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

COMUNE DI NAVE

PROVINCIA DI BRESCIA

Area Tecnica

www.comune.nave.brescia.it

CAPITOLO XII

Norme transitorie – Disposizioni finali

Art. 53 Assegnazione gratuita di sepoltura

Il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione:

- a. di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità;
- b. di salme resti o ceneri dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione;
- c. in situazioni di lutto cittadino;

Art. 54 Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continueranno a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 55 Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90, le quali sono punite ai sensi dell'art. 107 del medesimo, sono soggette a sanzione pecuniaria con le modalità di cui agli artt. 106 e seguenti del T.U. 03.03.1934 n. 383 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 56 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, al Titolo IV del T.U. delle leggi sanitarie del 27.07.1934, alla Legge n. 130 del 30 marzo 2001, al D.P.R. 396/2000, alla **L.R. n. 22 del 18 novembre 2003, Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004 e n.1 del 06.02.2007.** e ad ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia.